

**ACCORDO DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA MULTIMEDIALE CNR-IFC "AVATAR"**

TRA

L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFC), con sede in Via Moruzzi n. 1, 56124 Pisa, CF 80054330586, PI 02118311006, in persona del proprio Direttore Prof. Fabio Anastasio Recchia;

E

la Scuola..... con sede in
n. cap,..... C.F. in persona del
Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale,
che si dichiara munito degli occorrenti poteri.

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire, e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- Il CNR come definito all'art. 1 dello Statuto emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018 ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e che ai sensi dell' art. 2, è *"ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese"*

e di fornire supporto tecnico-scientifico governo agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche”;

- il CNR, ai sensi dell’art. 3 del suddetto Statuto, ha tra gli obiettivi istituzionali anche quello di *“fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli Organi Costituzionali, e alle amministrazioni pubbliche”;*
- Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;
- Il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
- CNR-IFC, quale Istituto afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha caratteristiche di elevata professionalità, standard di organizzazione e dotazione tecnologica avanzata nell’ambito della ricerca biomedica, medicina traslazionale e personalizzata;
- CNR-IFC ha le competenze e una esperienza pluriennale nella realizzazione di piattaforme tecnologiche altamente specializzate;
- CNR-IFC ha sviluppato tramite il progetto AVATAR (Ambiente e stili di Vita negli Adolescenti: una nuova proposta di promozione della salute Attraverso una piattaforma multimediale, <https://www.euroavatar.eu/>, nel seguito “Progetto”) una piattaforma multimediale (nel seguito “Piattaforma”) atta a promuovere e migliorare l’apprendimento scolastico, lo stato di salute e il benessere in età scolare, per le finalità come meglio dettagliate nell’Allegato tecnico 1.
- CNR-IFC ha, altresì, ideato il marchio denominato “AVATAR FORMAZIONE E RICERCA PER I GIOVANI” (nel seguito “Marchio AVATAR”), tutelato dal CNR tramite registrazione come marchio di impresa figurativo n. 302018000011267 del 26/03/2018, per contraddistinguere le attività strettamente correlate al Progetto e relativa Piattaforma;
- tale Piattaforma potrà essere utilizzata dalla Scuola per le finalità previste dal Progetto, è pertanto necessario procedere a formalizzare termini e modalità per il suo utilizzo, nonché per le attività di supporto e consulenza correlate all’utilizzo della

Piattaforma che potranno essere offerte da CNR-IFC, e disciplinare i conseguenti adempimenti derivanti;

Quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo utili a definirne presupposti, contenuti e finalità.

ART. 2 - Oggetto

- Oggetto del presente accordo è l'utilizzo della Piattaforma multimediale AVATAR sviluppata dall'IFC CNR, e relativo Marchio AVATAR registrato, di proprietà di CNR raggiungibile al link <https://www.euroavatar.eu/>,
- a tal fine, la Scuola _____, affida al CNR IFC, che accetta, lo svolgimento delle attività così come descritte nell'allegato tecnico.

In particolare, il presente accordo ha per oggetto la fornitura di servizi relativi all'utilizzo della Piattaforma, nonché il supporto professionali e la consulenza del personale CNR IFC, in particolare:

- servizi di primo utilizzo
- servizi di formazione
- servizi di help desk
- altri servizi come meglio specificato nell'allegato tecnico che ne definiscono il flusso .

ART.3 – Responsabili scientifici

La responsabilità scientifica per IFC-CNR è affidata ai ricercatori Dott. Alessandro Pingitore, Dott.ssa Francesca Mastorci

La responsabilità per la Scuola _____ è affidata a _____

ART. 4 – Personale addetto

CNR-IFC dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente contratto ha le competenze e la formazione adeguate allo svolgimento delle attività.

il CNR-IFC dichiara che ha da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

ART. 5 - Oneri

Per l'esecuzione delle attività di cui sopra, la Scuola _____ non erogherà corrispettivi e/o rimborsi per l'utilizzo della piattaforma e i servizi resi dal CNR IFC.

ART. 6 - Recesso

Le Parti possono recedere unilateralmente o risolvere il presente accordo per gravi inadempienze reciproche nella esecuzione e/o gestione delle attività affidate.

Il CNR IFC si riserva, in caso di conflitto, anche solo parziale, delle attività commissionate, di sospendere immediatamente la prestazione, interrompendo le attività ancora da svolgere, senza alcun onere e fatta salva ogni necessaria tutela.

ART. 7 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata triennale, salva la concessione da parte del CNR IFC di eventuale proroga concordata in forma scritta tra le parti.

ART. 8 – Trattamento dati personali

1. I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente atto, con le modalità e garanzie previste dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n. 679).

2. la Scuola si impegna a nominare l'IFC responsabile esterno ai sensi dell'art. ex art. 28 (Allegato 2) del GDPR con un atto specifico che dovrà essere sottoscritto contestualmente al presente contratto e ne sarà parte integrante.

ART. 9 – Utilizzo del marchio AVATAR da parte di soggetti terzi

L'uso del Marchio AVATAR da parte della Scuola è consentito solo sul materiale e sui documenti strettamente correlati al Progetto e all'uso della Piattaforma, e alle seguenti condizioni:

- l'uso del Marchio non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
- l'uso del Marchio sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
- non sia arrecato in alcun modo danno all'immagine e alla reputazione del CNR, del progetto AVATAR e relativa Piattaforma e sia tenuto indenne l'Ente da qualsiasi danno o obbligo che possa derivare dall'uso inappropriato di suddetto Marchio, progetto e Piattaforma correlati.

L'uso del Marchio AVATAR, nell'ambito di iniziative organizzate dalla Scuola, con soggetti terzi diversi da Scuola ma correlate alle attività del Progetto, potrà essere consentito solo previa autorizzazione del Direttore CNR IFC dietro apposita istanza scritta, da trasmettere via mail o via PEC, ove indicare le finalità per le quali viene richiesto l'uso del nome e/o del logo.

Solo successivamente a suddetta autorizzazione, la Scuola potrà riportare il Marchio AVATAR nell'ambito delle proprie iniziative correlate al Progetto, o sui propri siti web nell'apposita sezione.

Il logo del Marchio AVATAR in tutti i casi di utilizzo di cui al presente articolo non può essere alterato né modificato, ma utilizzato esclusivamente nella grafica originale e nella sua interezza, nel rispetto delle forme, dimensioni, colori e proporzioni che lo rendano immediatamente distinguibile.

Art. 10 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni rivolte all'esterno relative agli sviluppi e ai risultati dell'attività oggetto del presente Accordo. Per quanto concerne i risultati - inclusi invenzioni, dati, informazioni, materiali, pubblicazioni scientifiche - eventualmente sviluppati nell'esecuzione del Progetto ed in vigore del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale che ne derivano sono di CNR-IFC.

ART. 11 - Sanzioni

Qualora il Marchio AVATAR venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione ovvero violando le disposizioni di cui all'art 9., CNR si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 12 - Foro

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

ART. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari;

CNR IFC : protocollo.ifc@pec.cnr.it

Scuola: _____

ART. 14 - Registrazione

In base all'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n, 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e laddove applicabile, il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale”

L’Accordo verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma2, D.P.R. n. 131/86; le spese di registrazione sono a carico di chi ne fa richiesta.

Il presente atto consta di 14 articoli, n. 7 pagine ed un allegato ed è conservato agli atti degli Uffici competenti delle Parti.

Pisa, _____

CNR - Istituto di Fisiologia Clinica
Il Direttore
Prof. Fabio A. Recchia

Scuola
Il Dirigente
Dott.

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO AVATAR

Le attività previste nel presente accordo si pongono nell'ambito del Progetto AVATAR "Ambiente e stili di Vita negli Adolescenti: una nuova proposta di promozione della salute Attraverso una piattaforma multimediale", Marchio registrato a protezione dei dati scientifici e prodotti di ricerca CNR, per la promozione di iniziative in campo istituzionale e di cooperazione, finalizzate a diffondere strumenti utili a identificare priorità di intervento in tema di salute.

Il progetto AVATAR, grazie ad un approccio multi-stakeholder che crea un network tra le diverse figure e ambienti che ruotano intorno all'adolescente (famiglia, scuola, amici, comunità), mira a promuovere il benessere dell'adolescente attraverso programmi di gruppo ed individuali costruiti e sviluppati sulla base del profilo individuale ottenuto dall'analisi dello stile di vita, del contesto sociale, dello stato emotivo e delle abilità mentali degli adolescenti. AVATAR coinvolgendo le Istituzioni e gli Enti che gravitano intorno alla Scuola, si fa promotore di dialogo attraverso una collaborazione e un confronto con la Società e le diverse realtà geografiche e sociali. I risultati di AVATAR, attraverso l'elaborazione automatica del dato ed una restituzione in tempo reale, diventa uno strumento utile alle scuole per progettare, mediante un approccio "sistemico", integrato e personalizzato, le azioni formative e didattico-organizzative per migliorare i risultati dell'apprendimento, l'aumento del benessere e della motivazione ad apprendere, nonché la riduzione dei comportamenti a rischio.

In particolare, con la piattaforma AVATAR le scuole possono:

- i) effettuare una rilevazione iniziale e un monitoraggio longitudinale dello studente;
- ii) orientare le azioni didattiche partendo dall'analisi dei dati;
- iii) promuovere la personalizzazione dei percorsi educativi e formativi;
- iv) definire un'offerta formativa più consapevole e di qualità (PTOF);
- v) individuare le priorità del RAV;
- vi) predisporre un PdM efficace;
- vii) valutare l'efficacia delle strategie di promozione della salute e del benessere psico-fisico messe in atto dalla scuola.

ATTIVITÀ CHE SARANNO SVOLTE DALL' ISTITUTO IFC

Le attività che saranno svolte da IFC e relative al presente accordo sono così specificate:

- Project management e coordinamento scientifico
- Sviluppo e manutenzione della piattaforma
- Gestione server/dati
- Supporto tecnico
- Servizio di consulenza alle Scuole in ambito formativo, sociale, scientifico
- Organizzazione di incontri di formazione per docenti, studenti, genitori
- Predisposizione di materiale scientifico a supporto delle attività didattiche

ALLEGATO 2

Le clausole contrattuali di seguito riportate si riferiscono fedelmente alle Clausole Contrattuali tipo tra Titolare e Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, stabilite dalla Commissione Europea e pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE il 7 Giugno 2021¹

Clausole Contrattuali tra Titolare e Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale=en>

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate

nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del

regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/ (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando

quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
- 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.
-

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare del trattamento: *[Identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]*

1. Nome:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Firma e data di adesione:

2.

.....

Responsabile del trattamento *[Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]*

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma nella sua articolazione dell'Istituto di Fisiologia Clinica IFC-CNR rappresentato dal Direttore d'Istituto, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ifc.cnr.it e PEC protocollo.ifc@pec.cnr.it.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati del CNR è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpdcnr@pec.cnr.it e PEC rpdcnr@pec.cnr.it

Firma e data di adesione

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Studenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado

Categorie di dati personali trattati

Dati comuni e particolari: anagrafici, stile di vita, stato emotivo, performance scolastiche e dati relativi al contesto sociale.

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

L'accesso ai dati sarà consentito solo al personale IFC-CNR, opportunamente formato in tema, che opera nel progetto AVATAR coordinato dal Dott. Pingitore, responsabile scientifico del progetto, e dalla Dott.ssa Mastorci.

Verrà tenuto un registro che riporterà gli accessi e le informazioni relative agli stessi (nominativo, data, ora, operazioni svolte).

Natura del trattamento

I dati sono raccolti, tramite questionario, nella piattaforma web AVATAR "Ambiente e stili di Vita negli Adolescenti: una nuova proposta di promozione della salute Attraverso una piattaforma multimediale". Il trattamento dei dati personali riguarda la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni che consentono un "approccio scolastico globale" in tema salute, benessere e miglioramento delle performance scolastiche.

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

La piattaforma AVATAR costituisce uno strumento utile alle scuole per progettare, mediante un approccio integrato e personalizzato, le azioni formative e didattico-organizzative al fine di motivare gli studenti, migliorare i risultati dell'apprendimento e favorire l'aumento del benessere.

Con la piattaforma AVATAR la scuola potrà:

- effettuare una rilevazione iniziale e un monitoraggio longitudinale dello stato di benessere dello studente;
- orientare le azioni didattiche partendo dall'analisi dei dati;
- promuovere la personalizzazione dei percorsi educativi e formativi;
- definire un'offerta formativa più consapevole e di qualità (PTOF) con particolare attenzione al curriculum di scuola;
- individuare le priorità del RAV;
- predisporre un PdM proficuo;
- valutare l'efficacia delle strategie di promozione della salute e del benessere psico-fisico messe in atto dalla scuola.

Durata del trattamento

La conservazione dei dati personali è vincolata al periodo temporale di adesione da parte del Titolare al progetto AVATAR. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo che abbraccia tutta la durata del percorso scolastico (ad es. il periodo di conservazione dei dati raccolti è di 10 anni se AVATAR viene utilizzato in un percorso scolastico che inizia dalla 4° classe della scuola primaria e si conclude alla 5° classe della scuola secondaria di II grado). Trascorso tale periodo i dati personali trattati verranno anonimizzati o cancellati a meno di obblighi di legge cui è soggetta la scuola in qualità di Titolare del trattamento.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

Non sono previsti sub-responsabili.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Le misure tecniche e organizzative messe in atto dal responsabile del trattamento sono le seguenti:

- ***misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:*** attivazione del servizio giornaliero di backup basato su snapshot, attivazione di un servizio settimanale di backup del server che ospita la piattaforma AVATAR (compresi i dati);
- ***misure di identificazione e autorizzazione dell'utente:*** metodo di autenticazione tramite login e password dell'utente, definizione dei ruoli utente, definizione di profili di autorizzazione in base al ruolo dell'utente;
- ***misure di protezione dei dati durante la trasmissione:*** utilizzo del protocollo HTTPS per la cifratura dei canali di comunicazione per la piattaforma AVATAR;
- ***misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati:*** controllo degli accessi fisici tramite badge;
- ***misure per garantire la minimizzazione dei dati:*** limitazioni di accesso ai dati legate al profilo assunto dall'utente;

Le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento sono le seguenti:

- segnalare tempestivamente al Titolare, (entro 36 ore) eventuali situazioni di rischio per la sicurezza dei dati di cui è venuto a conoscenza (ad esempio, la violazione degli account, il tentativo di accesso non autorizzato al sistema);
- avvisare tempestivamente (entro 36 ore) il Titolare qualora si abbia evidenza o anche solo il sospetto che sia in corso una violazione dei dati personali.

Non sono previsti sub-responsabili.